



CITTA DI LANZO TORINESE

Settore Vigilanza – Polizia Locale

Tel. 0123.300409/ 421/ 422/ 423/ 424/ 451
e-mail polizia.municipale@comune.lanzotorinese.to.it

Lanzo Torinese, 24/07/2026

ORDINANZA N. 81/2026

OGGETTO: Disciplina temporanea della circolazione stradale nella bretella di collegamento tra Via Peroglio e Via Monte Angiolino dal 27/07/2026 al 07/08/2026

LA RESPONSABILE PRO TEMPORE DEL SETTORE VIGILANZA

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 03/08/2020 recante “*Approvazione in linea tecnica progetto di estensione rete fognaria in Fraz. Fua, Ovairo alto, Frazione Momello e rifacimento tratto in via Lessona, Via Challant (prog. 7355) redatto dalla Soc. SMAT*”;

PRESO ATTO dell'intenzione dell'impresa esecutrice di avviare i lavori anzidetti in via Lessona (SP. 729), nel tratto compreso tra le intersezioni con Via Challant e con la bretella di Via Peroglio e richiamato al riguardo il sopralluogo effettuato in loco in data 16 luglio u.s., al quale hanno partecipato incaricati dell'impresa MELLO S.r.l., il Sig. Sindaco, il progettista delle opere, il responsabile del Settore LL.PP. e Manutentivo comunale e la responsabile pro tempore del Settore Vigilanza, durante il quale sono state valutate le varie criticità per la circolazione stradale, con particolare riferimento alla necessità di istituire percorsi alternativi per il transito veicolare;

PRESO ATTO che la Città Metropolitana di Torino emetterà proprio provvedimento di disciplina temporanea della circolazione stradale per interdire il transito veicolare nel tratto di Via Lessona (SP729) interessato dai lavori;

VISTA la nota pervenuta al prot. n. 10271 del 20.07.2026 con la quale l'impresa MELLO S.r.l., con sede in Via Preti di Campi n. 19 – Lequile (LE), ha comunicato l'inizio dei lavori di cui trattasi per il giorno lunedì 27 luglio 2026;

VISTA l'istanza pervenuta al prot. n. 10343 del 22/07/2026 e la sua successiva integrazione prot. 10514 del 23/07/2026, con la quale la stessa impresa MELLO S.r.l., per consentire la deviazione del transito veicolare su un percorso alternativo a seguito dell'apertura del cantiere stradale sulla SP 729, ha richiesto l'emissione di un'ordinanza in materia di circolazione stradale istitutiva del senso unico alternato regolato da semafori, il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli ed il divieto di transito per i veicoli superiori a 6 m. di lunghezza, ai veicoli con larghezza superiore a 2,10 m., ai veicoli con altezza superiore a mt. 2,40 ed ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, sulla bretella Via Peroglio (tratto di collegamento tra Via Monte Angiolino e Via Peroglio) di questo Comune dalle ore 08.00 del 27/07/2026 alle ore 20.00 del 07/08/2026 e dalle ore 08.00 del 24/08/2026 alle ore 20.00 dell'11/09/2026;

RITENUTO di dover provvedere alla regolamentazione temporanea della circolazione stradale nel tratto di strada sopra indicato;

CONSIDERATO che si tratta di un'esigenza di ordine tecnico;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii. e, in particolare, gli articoli 6 e 7;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;

O R D I N A

per le motivazioni di cui in premessa, **dalle ore 08:00 del 27/07/2026 alle ore 20:00 del 07/08/2026 e, comunque, sino al termine dei lavori (non eccedente quest'ultima data) nella bretella di Via Peroglio (tratto di collegamento tra Via Monte Angiolino e Via Peroglio) di questo Comune l'istituzione:**

- del senso unico alternato per i veicoli regolato da semafori;
- del divieto di transito per i veicoli superiori a 6 m. di lunghezza;
- del divieto di transito per i veicoli superiori a 2,10 m. di larghezza;
- del divieto di transito per i veicoli superiori a 2,40 m. di altezza;
- del divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
- dell'obbligo di svolta a sinistra sull'area di intersezione tra la bretella di Via Peroglio e Via Peroglio (S.P. 729) per tutti i veicoli provenienti da Via Monte Angiolino;
- del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli su ambo i lati della carreggiata.

Il posizionamento della lanterna semaforica sulla SP 729 dovrà avvenire conformemente a quanto disposto dalla Città Metropolitana di Torino.

E' fatto obbligo ai veicoli in uscita dagli accessi privati nel tratto di strada interessato dalle predette limitazioni, di percorrere la bretella con direzione Via Monte Angiolino.

E' fatto obbligo a chiunque di garantire costantemente ed in condizioni di massima sicurezza, l'immediato transito ai veicoli di soccorso e di polizia in servizio di emergenza e d'istituto.

Dovranno essere garantite costantemente le condizioni per consentire le regolari manovre sulle aree d'intersezione con Via Monte Angiolino e con Via Peroglio.

La ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare intraci alla circolazione stradale e/o incolonnamenti di veicoli tali da procurare disagio e/o pericolo per gli utenti della strada.

È inoltre a carico dell'impresa MELLO S.r.l. di cui in premessa:

- la posa nei termini previsti (**almeno 48 ore prima**) ed il mantenimento in efficienza della segnaletica stradale necessaria, **conformemente a quanto stabilito dal vigente C.d.S. e relativo Regolamento per l'esecuzione ed attuazione** e l'onere di occultare la segnaletica già presente se in contrasto;
- dare le opportune indicazioni dei percorsi alternativi, con idonea segnaletica da posizionarsi nei punti necessari e con la pubblicità a mezzo dei canali di comunicazione, per i veicoli per i quali è imposto il divieto di transito;
- dare le opportune indicazioni del percorso alternativo per raggiungere la "Casa di Comunità" sita in Regione

Cates 36, posizionando idonea segnaletica alle intersezioni Via Matteotti/Via Lessona, Via Monte Angiolino/bretella di Via Peroglio, V. S. Anna / Regione Cates;

- mettere in atto tutte le misure più idonee al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale con particolare riguardo per gli utenti deboli, quali i pedoni ed i velocipedi;
- l'obbligo di informare preventivamente la cittadinanza (almeno 48 ore prima dell'inizio dei divieti) dell'istituzione temporanea delle predette limitazioni e del loro periodo di validità, mediante l'affissione in loco di idonei avvisi entro sabato 25 luglio p.v.;
- al termine dei lavori, la rimozione della segnaletica temporanea ed il ripristino dello stato dei luoghi, con particolare riguardo alla segnaletica permanente;
- prevedere ed evitare eventuali situazioni di pericolo salvaguardando l'incolumità delle persone ed evitando danni a terzi durante tutti i periodi previsti per le predette limitazioni.

E' fatto salvo quanto disposto con i provvedimenti della Città Metropolitana di Torino riguardanti i tratti di strada di competenza.

Il Servizio di Polizia Locale comunale e gli altri organi a cui compete l'espletamento dei servizi di polizia stradale sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza, dandone opportuna interpretazione in base alle effettive esigenze che interverranno e limitatamente alla circolazione stradale.

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Lanzo Torinese e trasmessa a: impresa MELLO S.r.l., SMAT S.p.A., Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. e Manutentivo comunale, Responsabile Settore Tecnico Edilizia Privata e Urbanistica comunale, Città metropolitana di Torino – Dipartimento Viabilità e Trasporti, Comando Stazione Carabinieri di Lanzo Torinese, A.S.L. TO 4, Servizio Emergenza Sanitaria 118, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, ai locali distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari, Croce Rossa Italiana e Croce Reale Venaria ONLUS, Comune di Coassolo Torinese, Ufficio Postale di Lanzo Torinese, Consorzio di area vasta C.I.S.A. Ciriè, S.I.A. S.r.l. Ciriè, ABACO S.p.A..

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 e 5 c. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, la responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile pro tempore del Settore Vigilanza – Vice Commissario di P.L. Rossana Torreno, tel. 0123.300409.

AVVISA

chiunque ne abbia interesse, che contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

LA RESPONSABILE PRO TEMPORE DEL SETTORE
Vice Commissario di P.L. Rossana TORRENO
(Firmato digitalmente)